REGOLE

REGOLE

DELLA

REALE ARCICONFRATERNITA DEI DOTTORI

SOTTO IL TITOLO DEI BIANCHI

DI

S.ª M.ª DEGLI ANGELI E S. GIO. BATTISTA DELLE DISCIPLINE

DI S. GIOVANNI A MARE

NEL VICOLO DEL LIMONCELLO

NAPOLI
STABILIMENTO TIPOGRAFICO DI GAETANO SAUTTO
Vico Cinquesanti num. 28 e 29.

1857.

NOTIZIE STORICHE

Le due Reali Arciconfraternite di S.ª M.ª degli Angioli nel Vicolo del Limoncello e di S. Gio. Battista della Disciplina in S. Giovanni a Mare compongono l'attual Confraternita. Di entrambe la origine antichissima registrata nella patria Storia e da non oscuri scrittori trasmessa ai posteri, nomi d' illustri aggregati, e monumenti preziosissimi di arte fan fede del lustro eminente che ben si addice ad associazione Religiosa di cui il ceto del foro Napolitano, mai sempre tenuto in pregio nella civile Europa, costituisca la principal parte. Ond' è che a queste novelle regole un cenno storico vuolsi preporre il quale, ricordando lo antico decoro, sia sprone a glorie maggiori.

§ 1.

Origine e progresso della Congrega di S. Gio: Battista della Disciplina in S. Giovanni a Mare.

Sebben per gli atti serbati in archivio dell'Arciconfraternita determinar non si possa il tempo remotissimo di sua fondazione, e comunque Engenio Caracciolo ne dica edificato nel 1440 e, perchè distrutto a causa delle continue guerre, rinnovato nel 1576 l'Oratorio dei Battenti, *che dal convenire ogni dì festivo a disciplinarsi*

s' ebber tal nome o l'altro di Disciplina dei Battenti (1), *ci sembra aversi nulladimanco a ritenere che quella esistita fosse avanti il sorgere dell'attuale Chiesa di S. Giovanni a Mare della Religione Gerosolimitana* (2), *accosto la quale ha sinora avuta sua sede la Confraternita. Com' è certo poi che dalla medesima Chiesa quella reggevasi indipendente; imperò che nel 1603, avendo preteso il Commessario Gerosolimitano visitar l'Oratorio e le sue appartenenze, quei confrati ricorsero al Vicerè, e per lo mezzo del S. R. Consiglio rimase definito la Congrega esser soggetta al potere Sovrano; onde spesse fiate* d'Ordine *di S. E. i R. Ministri recavansi ad assistere alla elezione degli Ufficiali.*

Tra le molte e grandissime opere di carità il Sodalizio aveva quella di fornir la dote ogni anno a donzella povera della parrocchia. Interveniva alla pubblica funzione del SS. Corpo di Cristo, recando un ingegno *di ferro coperto da globo di taffettà con la effigie di S. Giorgio in mezzo ad Angeli, Serafini ed altri ornamenti; e per tal cerimonia riceveva annui ducati sei dagli Eletti della Città.*

Delle primitive regole di fondazione non si ha vestigio alcuno. Le più antiche conservate negli archivii dell'Arciconfraternita sono del 1583, approvate dalla Curia Arcivescovile di Napoli nel gennaio di quell' anno, cui seguirono altre del 1754 (3) *con la sanzione di Re Carlo III, il quale nel gennaio del 1755 concesse anche il titolo di* Reale Arciconfraternita.

Queste ultime, con alcune modificazioni ed aggiunzioni approvate con decreto dei 24 di luglio del 1843, hanno avuto imperio sino alla riunione con l'Arciconfraternita di S.a Maria degli Angioli.

§ 2.

Origine e progresso della Congrega di S. Maria degli Angioli nel Vicolo del Limoncello.

Nella Chiesa di S. Cristofaro presso a Seggio Capuano era la Venerabile Congrega di S.a Maria degli Angeli. Nell'anno 1580 alcuni di quei confrati altro Oratorio andarono ad edificare a proprie spese nel vicolo che oggi

del Limoncello addimandasi, ma allora dai Saliti o Giudei Spogliamorti (4) *avea nome; e lo posero sul suolo della Cappella diruta di S. Gennarello, che addivenuto profano, ed offissate essendosi le sì dette* cartelle per *censuarsi, un Reverendo Ottavio Vulcano, Rettore beneficiato perpetuo, mise a censo. Il titolo di S.ª Maria degli Angeli fu ritenuto, aggiuntovi* sotto gli auspicii del Glorioso S. Gennaro e del Serafico S. Francesco. *Quella Cappella, un dì parrocchia* (5), *ignorasi chi avesse edificata, dotata, e datole nome di S. Gennarello; era costrutta però sovra quattro colonne di pregevole pietra, delle quali i confrati riedificatori due vendettero altre due collocarono fuori la porta, ma anche queste furono rimosse e vendute nel 1779. A questa Chiesa principale fu poscia aggregata l'altra, pur diruta, di S.ª* Maria de Virginibus, *la quale nel 1607 fu messa a censo dal Rettore beneficiato Alfonso Corrello: di parte di essa, demolita la volta che le faceva tetto, si formarono la sagrestia ed un vestibolo, dell'altra camere superiori.*

Splendide opere di misericordia esercitavano i confrati, e precipue tra esse erano il dar mangiare due volte la settimana ai poverelli carcerati in Vicaria, apprestar servigi agl'infermi negli ospedali, accompagnare i cadaveri dei fedeli, ec. Aveva benanche il Sodalizio due Monti instituiti l'uno nel 1599 da un Antonio Turbolo con istrumenti dei 28 giugno dello stesso anno per Notar Giambatista Verlesio da Napoli, e 24 e 29 giugno 1616 per Notar Agnello Carbone e Marco Cocozza, l'altro nel 1677. Di essi l'ultimo, appellato Monte dei morti, era indiritto a dare ai fratelli al tempo della morte molti suffragi spirituali e temporali; *il primo forniva alle figliuole dei fratelli doti tanto cospicue che vi fu tempo in cui, per potersi alcuno ascrivere alla Confraternita, volevansi ben 100 ducati per entratura.*

Due sono le regole antiche che ci venner tramandate. La prima del 1580, approvata dal Vicario generale di quel tempo; la seconda, perchè si fè erroneamente credere quella esser dispersa, del 1757 (6) *alla quale fu impartito il Sovrano Beneplacito da Re Ferdinando IV. Alcuni novelli articoli a questa si aggiunsero nel 1765, che lo stesso Augusto Sovrano approvò nel 1768. Quando il Monte*

dei maritaggi fu abolito molte disposizioni contenute nella detta regola rimasero vote, e però nel 1714 dessa andò ristampata in compendio, omesso ciò che non era più da eseguirsi. Tal compendio fu legge insino alla riunione.

§ 3.

Riunione delle due Arciconfraternite.

Poi che fu sciolto il Monte dei maritaggi *in S.ª Maria degli Angeli il numero dei fratelli andò man mano sminuendo. Quali che ne fossero state le cagioni, certa cosa si è che nei tempi a questo più prossimi non fu mai più possibile far la Ufficiatura Divina. Già dal 1832 i confrati di S. Giovanni a Mare avean rivolta la mente a tramutarsi in luogo più acconcio e vicino al centro della Capitale, onde loro non tornasse difficile, come già addivenuto lo era, il convenire a Congregazione. Opportuno presentandosi per amendue le Confraternite il caso fu agevol cosa incontrarsi nella scelta dei mezzi e nel desiderio di unire in una le due famiglie. La mercè di due Commessioni create da ciascuna di esse fu bentosto stabilita la loro riunione, trasferendosi quella di S. Giovanni a Mare nel vicolo del Limoncello. E datasi opera dalle stesse Commessioni a compilar le novelle regole, discusse queste ed approvate da ambo le Congregazioni, in poche parti modificate dalla Consulta, ebbero la Sanzione Sovrana, come veggonsi qui appresso riportate.*

Laonde nel 12 di luglio del 1857 fu felicemente inaugurata la riunione delle due Arciconfraternite con la elezione del primo Governo secondo le regole.

Le prime cure del Governo e dei Congregati si son rivolte a provvedere onde la sede dell' Arciconfraternita si riducesse in miglior forma ed adorna il più che si possa, sopra ogni altra cosa poi a conservare e custodire i monumenti che sono nell' Oratorio di S. Giovanni a Mare, le prospere cioè ed alcuni quadri, oggetti che anche agl' inesperti del pregio e del valore delle cose di arte si appalesano del maggiore interesse. Il perchè fu commesso a tre architetti esaminarne le qualità e condizioni tutte, e riferire se dall' Oratorio di S. Giovanni a Mare

si potesse trasportarli in quello del Vicolo Limoncello. Abbenchè tutti e tre con rispettivi rapporti, chi più chi meno, dichiarassero il buon pregio dei quadri, sommo quello delle prospere come rara opera del secolo XV.°, la sentenza per lo trasporto di queste fu varia, un solo di essi dimostrando esser non pure possibile ma agevole. Un tal dubbio ingenerato, il Governo ebbe ricorso al Direttore del R. Istituto di Belle Arti, e Socio Ordinario dell' Accademia delle arti stesse, il Signor Pietro Valente, ed allo scultore Francesco Citarelli, uomini chiarissimi per fama e per sapere, e dei quali i nomi soli valgono un elogio. Essi non solo applaudirono del tutto alla opinione dell' uno fra i tre, ma dichiararono esser le prospere, specialmente alcune sue parti, tal capolavoro di scultura per stile ed intaglio che non se ne trova il simile in S. Severino e nell' Annunziata; ed opere quali di Giovanni da Nola, che la Storia onora col nome di Merliano, quali di altri valentissimi uomini che fiorirono in quel tempo felicissimo per le arti belle. A tal sentenza Suprema la Confraternita non indugiò un istante a decidere che a cura di una Commessione di fratelli, a guida della quale è a buon diritto preposto il signor architetto Giuseppe de Palma come colui che ne era stato il sostenitore, le prospere sieno trasferite e degnamente collocate nell' attuale Oratorio, ove pure saron messi i quadri di S. Giovanni a Mare: i quali, reputati opera di Marco da Siena o di pari valentuomini, insieme a quello che è sull'altare maggiore in S.ª Maria degli Angeli, con l'organo che è in detta Chiesa, lavoro eseguito nel 1752 da Pasquale Aveta sotto la direzione dell' architetto Giovanni Giuliano, e con quanti acconcimi ed ornamenti sarà possibile fare renderanno in breve, almeno così si spera, l'Oratorio degno della classe cui si appartiene.

Lo zelo dei Congregati non ristarà mai dal fare ogni opera perchè sotto gli auspicii della Vergine tutelare e del Precursore di Cristo il Sodalizio prosperi in ogni maniera di virtù Cristiane, ed abbia onorevolissimo posto tra le Congreghe della Capitale.

NOTE

(1) Di ciò fan prova antichissime scritture conservate in Archivio dell'Arciconfraternita — V. pure Eugenio Caracciolo. Napoli Sacra, pag. 444. ediz. del 1623.

(2) Lo Stefano riporta questa Chiesa come fondata dai Napolitani, averla indi presa in protezione la Religione Gerosolimitana; altri opinano questa averla edificata sotto il titolo di S. Giovanni. Il Caracciolo con l'autorità di F. Michele Favale (gentiluomo da Eboli e di antichissima famiglia di Amalfi, sacerdote della Religione di S. Giovanni) assicura che l'antica Chiesa era quella di S. Maria dell'Avvocata, la quale aveva pur l'Ospedale pei pellegrini reduci da Gerusalemme; ma che quando F. Domenico d'Alemagna fu fatto Commendatore di quella Chiesa fabbricò l'altra, quale ora vedesi con le armi di famiglia Alemagna su i pilastri, sebbene di poi fosse stata ampliata, fra altri, da F. Gio. Battista Carafa, che fecevi molti edifizii.

Da atti antichi rilevasi come, avendo la Congregazione dato in enfiteusi alla Chiesa di S. Gio. a Mare un orticello con volta contigua per annui duc. 4, fu mossa lite per la continuazione del canone, disputandosi ancora della rispettiva antichità. Ma fu provato che la Disciplina dei Battenti era più antica della Chiesa di S. Gio. a mare. V. la nota precedente.

(3) Nel Cap. III. di esse regole si legge— « Avranno (i fra- » telli) la mira di ricevere persone cospicue di bontà di vita, » dottrina e nascita, e che siano privilegiate in legge, sicco- » me per lo passato si è sempre praticato ».

(4) Così detti perchè ivi vendeano le spoglie dei morti in Ospedale. Celano Giorn. 1. pag. 181. — Ediz. del 1792.

(5) La parrocchia fu indi unita alla Chiesa di S. Gio. in Porta, e la Rettoria aggregata alla mensa Arcivescovile di Napoli. — Caracciolo Op. cit. pag. 178.

(6) In essa si legge fra i requisiti per l'ammissione a confrate quello *della laurea di dottorato*, o *di civiltà somigliante*.

Napoli 23 aprile 1857.

FERDINANDO II.

PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO, ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Veduto l' avviso della Consulta de'Nostri Reali Dominii al di qua del Faro:

Sulla proposizione del Direttore del nostro Ministero e Real Segreteria di Stato dell' Interno:

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Articolo 1.

Accordiamo la sanatoria sulla fondazione delle Congreghe dei Dottori di S. Gio: Battista delle Discipline in S. Giovanni a Mare, e dei Dottori di S. Maria degli Angeli in questa Capitale ne' termini del Regolamento in vigore.

Articolo 2.

Approviamo la riunione della prima alla seconda delle suddette Congreghe da reggersi giusta le annesse Regole.

Articolo 3.

Il Direttore del Nostro Ministero e Real Segreteria di Stato dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firmato — FERDINANDO

Il Ministro Segretario di Stato, Presidente del Consiglio dei Ministri—Firmato — Ferdinando Troja. — Il Direttore del Ministero e Real Segreteria di Stato dell' Interno—Firmato — Bianchini — Per Certificato conforme — Il Ministro Segretario di Stato, Presidente del Consiglio de' Ministri—Firmato — Ferdinando Troja.

Per copia conforme.

Il Direttore del Ministero e Real Segreteria di Stato dell' Interno — firmato — Bianchini.

Per copia conforme.

L' Intendente, Presidente del Consiglio generale degli Ospizii della provincia di Napoli.— C. Cianciulli.

CONSIGLIO GENERALE

DEGLI OSPIZII

DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Segretariato

N.° 1584.

Napoli 30 giugno 1857.

Signori Governatori

Sua Maestà il Re (N. S.) si è degnata di accordare la sanatoria sulla fondazione di coteste pie adunanze, approvando pure la riunione delle medesime in un Sodalizio con le Regole progettate.

Il Consiglio generale trasmette qui annessa alle SS. LL. copia conforme tanto del relativo Real Decreto, quanto delle Regole anzidette, pel convenevole adempimento di risulta.

L' Intendente Presidente
C. Cianciulli

Signori Governatori

dell'

Arciconfraternita dei Dottori sotto il titolo dei Bianchi di S. Maria degli Angioli, e di S. Giov. Battista delle Discipline di S. Giovanni a Mare nel vicolo del Limoncello.

CAPITOLO I.

Scopo ed obbietto della pia Congregazione.

Articolo 1. Sono scopo ed obbietto della pia Adunanza:

Lo esercizio del Culto Divino:

Le pratiche di pietà e di nostra Santa Religione:

Il profitto di vantaggi spirituali e temporali in morte di ciascun fratello, o di suoi congiunti.

E però i fratelli ascritti a quest' Arciconfraternita debbono:

Frequentare i Santi Sagramenti della penitenza ed Eucaristia:

2

Assistere nei giorni designati dal calendario al sacrifizio della Messa, ai Divini Ufficii che si recitano nell' Oratorio, alle prediche che in esso verranno date, ed a tutte le Sacre funzioni che sarà possibile fare:

Amarsi e soccorrersi, specialmente in caso d' infermità, ed emularsi in ogni maniera di virtù con esercizio pratico dei principii del Santo Vangelo.

Da ultimo per ciascun fratello è il diritto ai suffragi spirituali dopo morte, al servizio funebre per la casa ed accompagnamento, ed alla sepoltura nella Cappella al Camposanto propria della pia adunanza. A questi due ultimi vantaggi han diritto i congiunti dei fratelli, come in seguito verrà dichiarato.

CAPITOLO II.

Aggregazione di nuovi fratelli.

§. 1.

Requisiti di ammissione.

2. Non potranno essere ammessi a far parte del Sacro Istituto che coloro i quali

sieno in perfetto stato di salute, chiari e cospicui per bontà di vita e costumi, per dottrina e per natali, e che sieno privilegiati in legge. Dovranno inoltre aver compiuto l' anno diciottesimo di loro età.

Potranno essere ammessi come fratelli i sacerdoti nei quali, oltre agli altri requisiti, concorra quello di origine cospicua.

I medesimi requisiti saranno osservati per le signore che vorranno essere ammesse come sorelle, determinandosi la condizione civile da quella del padre per le nubili, e del marito per le coniugate.

Le mogli, le sorelle germane, e le figliuole nubili dei fratelli saranno esenti dalle indagini sulla loro condizione civile, riducendosi esse unicamente agli altri requisiti.

E pei figliuoli e figliuole di fratelli non si richiederà l' età di diciotto anni, bensì quella di quattordici.

§. 2.

Modo di ammissione.

3. Chiunque brami essere aggregato all' Arciconfraternita ne presenterà dimanda sottoscritta ai signori fratelli Governatori, in-

dicando il suo domicilio, e giustificando con legale atto di nascita la sua età.

Il fratello Superiore sulla petizione commetterà informazione segreta a due fratelli, che non sieno parenti od affini del candidato, i quali la renderanno scritta in piedi di essa se favorevole per ammissione, a voce se contraria per esclusione.

Essendo difforme il rapporto dei due fratelli incaricati il fratello Superiore, di concerto con gli altri del Governo, potrà commettere ad un terzo fratello l'informazione, la quale sarà decisiva e diffinitiva.

4. Sull'informazione favorevole per ammissione il fratello Superiore, mediante chiamata generale (in cui dovranno essere indicati i nomi, cognomi e domicilii di coloro che debbono essere ballottati), farà convocare l'adunanza di tutt'i fratelli per una delle prossime giornate in cui si tiene Congregazione. Nella quale, riuniti i fratelli e data lettura della dimanda, dei documenti e del rapporto reso dai fratelli incaricati dell'informazione, farà procedere alla votazione segreta per palline bianche e nere egualmente distribuite a ciascun fratello, e che saranno raccolte nell'urna analoga. Compiuta la votazione il fratello Segreta-

rio numererà in presenza del Governo le palline raccolte, ed il maggior numero determinerà l'ammissione o la esclusione, stando le bianche per la prima e le nere per la seconda.

Risultando parità di suffragi si procederà a novella votazione nella prossima giornata di Congregazione, senza bisogno di novella chiamata. Una seconda parità importerà esclusione.

5. Quando la votazione sarà risultata per ammissione il candidato rimarrà aggregato. di fatto. Da quel momento potrà essere ricevuto e vestito o nello stesso giorno, o in altro successivo in cui vi sarà Congrega, previo però il pagamento della tassa di entratura a tenore dell'art. 9, che sarà fatto personalmente in Congregazione, con che solamente sarà godente.

Il fratello Superiore potrà dispensare dalla cerimonia della vestizione.

Le signore che avranno ottenuta la votazione di ammissione s'intenderanno ricevute dal momento medesimo, e saranno godenti non appena avranno personalmente soddisfatto in Congregazione al pagamento della tassa di entratura.

Decorsi però due mesi dalla votazione

per ammissione, e non soddisfatto il pagamento della tassa suddetta, l' individuo si avrà come non ammesso.

6. Se il rapporto dei fratelli delegati sarà per esclusióne il fratello Superiore disporrà che la dimanda sia conservata.

E se la votazione sarà parimenti per la esclusione se ne prenderà notamento sul libro delle conclusioni.

In ambo i casi non potrà mai più riproporsi l' aggregazione del medesimo individuo.

§. 3.

Noviziato.

7. Ogni nuovo fratello sarà soggetto al noviziato di sei mesi, occupando l'ultimo luogo in Congrega sotto la guida dei Maestri di novizii. In questo spazio di sei mesi il novizio non godrà voce attiva nè passiva, ma avrà diritto a tutt'i benefizii spirituali e temporali di cui godono i fratelli. Un tal termine non potrà giammai essere accorciato, ma solamente prolungato ad arbitrio della Banca sul rapporto dei detti Maestri qualora il portamento del novizio non fosse esattamente regolare.

CAPITOLO III.

Doveri dei fratelli.

8. I fratelli sono tenuti ad intervenire in Congregazione nei giorni designati col calendario , e sempre che vi sia apposita chiamata per esercitare le pratiche di Religione, ed assistere ai Divini uffizii.

9. Qualunque individuo aggregato dovrà pagare la tassa di entratura consistente :

1. In duc. 1. 50 per emolumento al Padre spirituale e servienti :

2. In duc. 4 per la veste:

3. In una delle somme fissate a tenore dell' età dalla seguente

SCALA GRADUALE

Dagli anni 18 ed un giorno sino ai 24 compiuti duc. . . .	4. 00
Dai 24 ed un giorno ai 30 compiuti duc.	6. 00
Dai 30 ed un giorno ai 35 compiuti duc.	8. 00
Dai 35 ed un giorno ai 40 compiuti duc.	10. 00

Dai 40 ed un giorno duc. 10, e più

una somma al prudente arbitrio del Governo col voto necessario del Fiscale.

Tale somma non potrà esser minore del cumulo degli anni che il candidato ha al di sopra dei 40, calcolandosi per ognuno di questi duc. 1, 20.

10. I figliuoli dei fratelli viventi godenti fino all'età dei 18 anni compiuti saranno esenti da qualunque pagamento per veste e tassa di entratura, meno però per l'emolumento al Padre spirituale e servienti.

Dagli anni 18 ai 24 compiuti pagheranno duc. 7. 50.

Dagli anni 24 ed un giorno pagheranno l'intera tassa, a tenore dell'art. 9.

11. Le sorelle sono esenti dal pagamento dei duc. 4 per la veste.

12. Potrà dal Governo dell'Arciconfraternita concedersi abilitazione ai nuovi ascritti per pagarsi a rate mensuali la somma dovuta secondo la scala graduale, con che si acquisterà anche la qualità di fratello godente, ai termini dell'art. 5.

Le suddette rate dovranno soddisfarsi congiuntamente al pagamento dei mensuali carlini due, senza che si possano dividere le une dalle altre.

Però in caso di morte del novello ascritto

dopo i sei mesi di noviziato, e pria di compiersi lo sconto della intera tassa di entratura, la Congregazione non sarà tenuta a nulla se dalla famiglia del defunto non venga soddisfatto il compimento della somma dovuta.

13. Dovranno i fratelli e le sorelle corrispondere alla Congregazione mensuali carlini due, computandosi per primo mese quello in qualunque giorno del quale avvenga l' ammissione.

14. Sarà esente dal suddetto pagamento mensuale il fratello che è il più antico per data di ammissione, purchè non sia contumace. Essendovi due fratelli che contino la stessa data di ammissione, di essi sarà preferito il più anziano.

CAPITOLO IV.

Diritti o beneficii dei fratelli.

15. Ciascun fratello ha il dritto di votare nelle deliberazioni per le quali è convocata la Congregazione generale, e di essere nominato agli uffizii della Congregazione, purchè però:

1.° Sia godente, o trovan'o[illegible]

tumace soddisfi immediatamente tutto l'arretrato :

2.° Abbia compiuto i sei mesi di noviziato :

3.° Ed abbia compiuto l' anno ventunesimo di sua età , salvo le maggiori eccezioni stabilite nell' articolo 37 per gli uffizii di Governatore , Segretario, Fiscale e Tesoriere.

16. I fratelli Sacerdoti ed ordinati *in sacris* giammai potranno godere della voce attiva e passiva.

17. Le signore sorelle non hanno voto , nè possono prendere parte nell'amministrazione del corpo morale.

18. In morte di ogni fratello o sorella godente sarà a carico della Congregazione

1.° Fornire alla casa del defunto il parato funebre per due stanze completamente e con la maggior decenza addobbate, compreso l'altarino ed il panneggio alla porta d' ingresso; secondo la consuetudine del tempo ed il contratto di appalto col provveditore di parati funebri ; e somministrare ancora libbre nove di cera:

2.° Accompagnare con i fratelli il cadavere dalla casa alla Chiesa della Congregazione col seguito di cassa di onore , e

trenta poveri con cappottini e banderuole: e di là, fatte le preci e data la Sacerdotale benedizione spedirlo col carro funebre al Camposanto seguito dai due fratelli Deputati ond' essere sepolto nella Cappella della Congrega, tal quale sarà stato tolto dal letto funebre. Il suddetto carro dovrà essere esclusivamente quello che si adopera per lo trasporto di un solo cadavere. Ogni spesa che occorre per tutto ciò, per la benedizione del Parroco, e pel Rosario che recitano i poveri di S. Gennaro, e qualunque altro potrà bisognare, sarà erogata dalla Congrega:

3.° Far celebrare cento messe piane nel più breve tempo possibile, ed un funerale in una delle prime Congregazioni seguenti al giorno della morte.

19. In morte di figliuoli di fratelli aggregati col pagamento di ducato 1. 50 a tenore dell'articolo 10, avvenendo essa da 14 ai 18 anni, la Congregazione dovrà concorrere alla metà dell' intiera spesa pei benefizii temporali e suffragi spirituali. L' altra metà dovrà essere anticipatamente pagata dalla famiglia del defunto, senza che la Congregazione a nulla sarà tenuta, meno al trasporto del cadavere al Camposanto col

solo carro funebre, e la sepoltura nella Cappella, ai sensi dell'articolo 23, qualora dalla detta famiglia si richiegga.

20. Se alcun fratello o sorella compisse i suoi giorni in uno dei villaggi od altri luoghi fuori l' abitato principale della Città la Congregazione sarà tenuta allo accompagnamento e sotterramento, escluso il parato funebre in casa, purchè però il cadavere sia trasportato a spese della famiglia in una Chiesa entro il suddetto abitato principale, e non sia inibito alla Compagnia officiare in essa.

Le Chiese nelle quali la Compagnia sarà obbligata a rilevare il cadavere sono:

Chiesa di Borgo di Loreto:
S. Antonio Abate:
Sanità:
S.ª Teresa degli Scalzi:
S. Agostino degli Scalzi:
S. Efrem Nuovo:
S. Orsola a Chiaia.

S' intende per abitato principale della Città solamente quel luogo, di cui le strade abbiano la leggenda e numerazione della Polizia Urbana.

21. Ove richieggasi dalla famiglia che il cadavere sia dalla casa accompagnato in

una delle Chiese della Città nel suddetto abitato principale, purchè il defunto vi abbia Cappella gentilizia, dovrà la Congregazione eseguirlo sempre che non le sia inibito di officiare nella Chiesa designata, e dalla famiglia si paghi anticipatamente la spesa delle carrozze.

22. Alla famiglia del fratello o sorella defunto godente, che non voglia, o non possa fruire dei benefizii stabiliti coi numeri 1° e 2° del precedente articolo 18 e col seguente articolo 23, saranno pagati, ducati 20 in compenso della spesa sofferta per altro accompagnamento e sepoltura.

23. Che se in morte di alcun fratello o sorella siasi per umiltà cristiana disposto dal medesimo, o richiesto dalla famiglia, che senza pompa funebre vada il cadavere trasportato dalla casa al Camposanto col solo carro funebre, dovrà la Congregazione fornire il carro distinto portato ora in tariffa per ducati 12; e dare la sepoltura nella Cappella del Camposanto, senza essere tenuta a verun rimborso in favore della famiglia per la economia dell' accompagnamento ed altro.

24. I fratelli e sorelle godenti avranno diritto a far seppellire nella Cappella del-

la Congregazione i corpuscoli dei loro figliuoli senza corrispondere altro che le sole spese necessarie.

25. I fratelli e sorelle godenti potranno richiedere che la Congregazione associi i di loro congiunti sino al terzo grado civile inclusivamente, e gli affini di primo grado, a condizione però che gli uni e gli altri coabitino col richiedente.

Che se i congiunti ed affini non coabitino col richiedente è mestieri, per poter essere associati, che si trovino in uno stato di decenza corrispondente alla dignità e decoro della Compagnia.

Nei casi di tali associazioni dovranno anticipatamente essere soddisfatte alla Congregazione le spese effettive, ed una somma che stabilirà il Governo da non poter essere minore di ducati sei.

26. Le associazioni dei congiunti oltre il terzo grado, e di affini oltre il primo grado potranno farsi nel concorso de' requisiti come sopra, e col pagamento di una somma da determinarsi dal Governo, la quale non potrà esser minore di ducati nove, oltre tutte le spese effettive.

CAPITOLO V.

Contumacia.

27. I fratelli e le sorelle incorreranno nella contumacia sempre che non adempiranno ai pagamenti mensuali per lo corso di tre mesi continui, e più un termine utile per la mora, il quale sarà sino alla prima domenica del quarto mese.

28. La contumacia potrà esser purgata soddisfacendosi tutto lo arretrato insieme; ma il pagamento dovrà esser fatto personalmente dal contumace nelle mani del Tesoriere in Congregazione.

29. Le quitanze del solo fratello Tesoriere rilasciate sul libretto mensuale giustificheranno i pagamenti fatti, salvo il caso preveduto nell'articolo 57.

30. Chi si trovi incorso nella contumacia non sarà godente di dritto e di fatto, ed in caso di morte la Congregazione non ha dovere alcuno di accompagnamento è di tutt'altro che deve prestare ai godenti, secondo il disposto con gli articoli 18, 19 e 23.

Il fratello o la sorella contumace potrà solamente essere associato come congiunto ai sensi dell'articolo 25.

31. Pei fratelli o sorelle che si facessero assenti dalla Capitale il termine per incorrere nella contumacia sarà di sei mesi; beninteso però che pria di decorrere i primi tre mesi abbiano dichiarato al Governo che si sarebbero allontanati dalla Capitale, ed il Governo abbia disposto prendersi notamento dal Tesoriere della fatta dichiarazione.

32. La contumacia si può purgare qualora il contumace paghi personalmente in Congregazione tutto lo arretrato.

Se mai il fratello contumace fosse caduto in povertà per cui sia inabilitato al pagamento dell' intiero debito, o sia stato detenuto in carcere per cause civili, o sia stato assente per servizii pubblici d' ordine Sovrano, potrà fare con la Banca una transazione, che dovrà essere approvata dalla Congregazione generale.

CAPITOLO VI.

Amministrazione dell' Arciconfraternita.

§. 1.

Personale dell' Amministrazione.

34. L' Arciconfraternita sarà amministrata da un Governo, da Uffiziali maggiori, e da Uffiziali minori.

35. Il Governo sarà composto da un fratello Superiore, da un primo e secondo Assistente, e da un Fiscale.

Vi saranno inoltre quattro Consultori alla immediazione del Governo, il quale potrà richiederne il consiglio quando creda. I medesimi non formano parte del Governo.

36. Gli Uffiziali maggiori sono:

Il Segretario:

Il Tesoriere:

I Revisori dei conti.

37. Non potranno essere nominati a Governatori ed Uffiziali maggiori che i fratelli godenti, i quali abbiano compiuto il 25° anno di loro età ed il secondo di fratellanza, oltre il noviziato, che non sieno debitori dell' Arciconfraternita, non abbiano

interessi contrarii alla stessa, e non abbiano conti a discutersi tra essi e la medesima.

38. Non potranno stare agli uffizii di Governatori, Tesoriere, Fiscale e Revisori di conti coloro i quali si trovassero tra loro in parentela o affinità sino al quarto grado civile inclusivamente. Verificandosene il caso, sarà escluso quello che sia stato nominato posteriormente a colui col quale trovasi congiunto nei suddetti gradi di parentela o affinità.

39. Gli Uffiziali minori sono:

Due Sagrestani:

Due Maestri di novizii:

Due Maestri di cerimonie:

Due Deputati pei parati funebri e per l' esequie:

Due Deputati pel Camposanto.

40. La durata del Governo e degli Uffiziali maggiori non potrà essere oltre un anno dalle rispettive nomine.

41. Lo stesso Governo, il Fiscale, ed i Revisori dei conti potranno essere rispettivamente confermati pel secondo anno nelle loro cariche quando nel giorno della elezione ve ne sia apposita dimanda formata da cinque dei fratelli intervenuti alla elezione, ed il bussolo per palline bianche e nere dia

un risultamento di voti affermativi in due terzi più uno sul numero dei votanti.

Potrà parimenti aver luogo la conferma anche pel terzo anno qualora su simile richiesta il bussolo, come sopra, dia un risultamento affermativo di voti in tre quarti più uno sul numero dei votanti.

La votazione sarà unica e complessiva pei tre individui del Governo, distinta ed individuale per gli altri.

Oltre tali conferme non potrà averne luogo altra assolutamente.

42. Il Segretario ed il Tesoriere potranno essere riconfermati successivamente e reiterate volte, sempre però concorrendo i dati che nel precedente articolo 41 sono richiesti onde abbia luogo la conferma del Governo, Fiscale e Revisori di conti pel secondo anno.

43. La durata degli Uffiziali minori sarà egualmente di un anno, ma i medesimi individui potranno essere confermati più volte indeterminatamente.

44. Qualunque individuo del Governo, o degli Uffiziali maggiori, che abbia cessato dalle sue funzioni non potrà essere nomito alla stessa carica, o ad altra della medesima classe, se non decorso un anno dopo la finita incumbenza.

§. 2.

Attribuzioni del Governo e dei diversi Uffiziali.

SEZIONE PRIMA

DEL GOVERNO.

45. Il Governo ha il reggimento, la direzione, e l'amministrazione dell' Arciconfraternita.

Esso delibera in tutti gli affari a maggioranza di voti , ed inteso il Fiscale , il quale deve apporre il visto alle deliberazioni prese dal Governo e sottoscritte dagli altri componenti di esso.

46. È delle sue attribuzioni prendere dei provvedimenti che avessero per iscopo la più facile ed esatta esecuzione delle presenti regole. Ma nè il Governo nè la Congregazione generale avranno la facoltà di menomamente mutare , aggiungere, o dispensare dalle regole istesse senza una espressa Sovrana sanzione.

47. Il Governo in seguito dei bilanci bimestri determina le somme che il Tesoriere deve versare in madrefede, a tenore del-

l' articolo 56 n.° 2.°, forma la lista di carico per gl' introiti, e spedisce i mandati di esito sottoscritti almeno da due membri di esso, e con l' enunciazione della deliberazione presa in Congregazione generale che ha permessi gli esiti straordinarii, senza che il Tesoriere non potrà eseguire alcun pagamento.

48. Il fratello Superiore nell' anno del suo ufficio, per occorrenze straordinarie della Congregazione, potrà disporre di una somma sino a duc. 6 a sola sua firma, senza bisogno di averne facultà.

49. Il Governo da ultimo presederà a tutte le riunioni in Congregazione generale, all'ufficiatura Religiosa ed al servizio di essa. Però tali attribuzioni saranno riunite nella persona di un solo individuo del Governo, secondo l' ordine gerarchico stabilito nell' articolo 35, e con esclusione di tutti gli altri, presente il precedente. Oltre questa precedenza niun' altra ne avranno in tutti gli affari i diversi membri del Governo.

50. Mancando tutt' i membri del Governo la direzione dell' Ufficiatura e del servizio apparterrà ad uno degli Uffiziali maggiori, secondo l' ordine gerarchico, ed

in mancanza di essi al fratello più antico per data di ammissione.

SEZIONE SECONDA

DEL FISCALE.

51. È uffizio del Fiscale vegliare all' esatta osservanza di queste regole.

Egli interverrà in tutte le riunioni del Governo e della Congregazione generale, e quindi dovrà munire di sua firma tutte le conchiusioni sì dell' uno che dell' altra.

52. Il Fiscale avrà il diritto di convocare direttamente la Congregazione generale in caso d' inosservanza delle regole e regolamenti, o di non retta amministrazione.

53. Il Fiscale è esclusivamente incaricato di tutto ciò che riguarda conti, rendimento e discussione di essi.

In assenza del Fiscale ne sosterrà le veci quello tra i fratelli presenti che è il più antico per data di ammissione, ed in parità di data il più anziano.

SEZIONE TERZA

DEI CONSULTORI.

54. È ufficio dei Consultori coadiuvare il Governo e ciascun membro di esso negli affari che verranno loro commessi. Essi dovranno riferire in iscritto.

SEZIONE QUARTA

DEL SEGRETARIO.

55. È ufficio del Segretario:

1.° Ricevere dal Governo tutte le carte, dimande, e rapporti diretti all'Arciconfraternita o al Governo medesimo, e di prendere notamento delle risoluzioni:

2.° Proporre alla Congregazione generale gli affari che per disposizione del Governo, o per richiesta del Fiscale, debbono da essa discutersi:

3.° Compilare tutte le conchiusioni e deliberazioni della Congregazione generale e del Governo, e tutti gli atti che sono relativi ad esse, specialmente per la esecuzione delle medesime:

4.° Far eseguire tutte le chiamate ge-

nerali disposte dal Governo, ovvero dal Governatore Fiscale per le sue speciali attribuzioni:

5.° Portare al corrente un registro di tutti gli esiti che dal Governo vengono disposti, e delle polizze pagabili alla Congrega:

6.° Concorrere col fratello Tesoriere alla chiusura del registro di cassa in fine di ogni bimestre, secondo verrà disposto nel seguente articolo 56 n.° 5°, prendendo notamento del semplice bilancio:

7.° Tenere un registro in cui i fratelli che intervengono in Congregazione noteranno ogni volta il loro nome e cognome.

SEZIONE QUINTA

DEL TESORIERE.

56. È dovere del Tesoriere:

1.° Conservare e custodire tutti gli argenti ed oggetti preziosi appartenenti all' Arciconfraternita sotto la sua più stretta risponsabilità:

2.° Raccogliere tutto il denaro dell' Arciconfraternita a norma delle liste di carico che riceverà dal Governo, e ver-

sare in madrefede intestata all' Arciconfraternita le somme che il Governo determina in ogni bimestre, a tenore dell' articolo 47:

3.° Fare i pagamenti in conformità dei mandati che saranno tratti dal Governo, adempiute le condizioni apposte nei mandati medesimi. Tali mandati con le debite quitanze, ed accompagnati dai documenti in essi enunciati, sono le sole giustificazioni richieste per l' ammissione degli esiti:

4.° Tenere al corrente un giornale di cassa per notarvi successivamente da una parte gl' introiti e dall' altra tutti gli esiti, con la rispettiva data in cui ciascuno di essi avviene:

5.° Chiudere con l'intervento del Segretario il suddetto giornale di cassa alla fine di ciascun bimestre. La chiusura dovrà avere il *visto* del Governator Fiscale:

6.° Tenere in Congregazione un registro a *saldaconti*, in cui saranno notate le spese non che il dare e l' avere di ciascun fratello o debitore dell' Arciconfraternita:

7.° Alla fine di ogni anno formare il bilancio dei conti di ciascun debitore, e tra quindici giorni dalla data della scadenza di

ogni cespite dar notizia al Governo delle reste dei debitori dell' Arciconfraternita; in mancanza di che il Tesoriere renderà ragione della inesazione di esse:

8.° In fine il Tesoriere avrà tutt' i diritti e doveri inerenti alla sua qualità di cassiere e contabile materiale dell' Arciconfraternita, a norma delle presenti regole.

57. In caso di legittimo impedimento, o di assenza del Tesoriere dalla capitale, le mesate dei fratelli saranno ricevute in Congregazione soltanto dal fratello Superiore, o da chi ne farà le veci, il quale può rilasciarne quitanza sul libretto dei pagamenti mensuali.

In tal caso il fratello Superiore dovrà consegnare al fratello Tesoriere tutte le somme introitate con un notamento dei fratelli che ne han fatto il pagamento.

Ciò però non potrà aver luogo per un periodo di tempo oltre a due mesi. Decorsi i quali, durando ancora l' assenza o il legittimo impedimento del fratello Tesoriere, dovrà darsi un sostituto o surrogarsi altro dall'Arciconfraternita convocata per chiamata generale.

SEZIONE SESTA

DEI REVISORI DEI CONTI.

58. I Revisori dei conti dovranno esaminare e liquidare quelli che saranno renduti dal Governo e dal Tesoriere, e dare il loro parere ragionato su ciascuna partita, come verrà prescritto nel seguente Capitolo VII.

SEZIONE SETTIMA

DOVERI GENERALI DEGLI UFFIZIALI MINORI.

59. I Sagrestani dovranno conservare e custodire sotto loro risponsabilità tutti gli arredi sacri, esclusi quelli affidati alla custodia del Tesoriere, le cere, le vesti, la cassa e coltre ed altri oggetti di simil natura, avendo di tutto distinto ed esatto inventario.

60. Tutti gli Uffiziali minori nell' esercizio dei rispettivi uffizii, e ciascuno per la parte che lo riguarda, disimpegneranno rispettivamente tutt' i carichi correlativi; ed eseguiranno i regolamenti generali e parziali, e le altre disposizioni che potessero

darsi dal Governo nei sensi e limiti delle presenti regole.

Di ogni loro operazione daranno ragguaglio al Governo.

CAPITOLO VII.

Rendimento di conti.

61. Alla fine di ogni anno il Governo debbe rendere il suo conto morale, ed il Tesoriere il suo conto materiale. Essi dovranno esser dati al più tardi nella fine di febbraio dell'anno seguente a quello all'amministrazione del quale essi si riferiscono.

62. Il conto morale deve contenere il carico, l'esatto effettivo, e la resta di ciascun debitore; del pari che la giustificazione dei mezzi adoperati contro ai debitori sì amministrativamente che giudiziariamente per la riscossione di ciò ch'è dovuto. In esso debbe figurare ancora l'esito fatto, secondo la rispettiva classe.

Le posizioni di carico esatto, e delle reste, saranno desunte dal giornale di cassa e *saldaconti* del Tesoriere.

63. Il conto materiale deve contenere:

1.° L'introito ordinario delle rendite,

lo straordinario dei pagamenti mensuali dei fratelli, e di ogni altro prodotto eventuale:

2.° L'esito diviso in spese ordinarie e certe, ed imprevedute ed eventuali:

3.° In fine il bilancio indicante la resta effettiva in cassa.

Il conto suddetto dovrà esser sempre in corrispondenza delle liste di carico, ed inoltre giustificato dai mandati quitanzati, e dai documenti in essi enunciati, uniformemente al prescritto con le presenti regole.

64. Entrambi i conti, dopo che saranno stati osservati dal Governator Fiscale, saranno passati ai Revisori i quali al più tardi nella fine di aprile, in seguito di apposita chiamata generale fatta per disposizione del Superiore, o del Governator Fiscale, proporranno alla Congregazione generale tutte le osservazioni e censure che loro sarà occorso di fare su di essi.

I suddetti Revisori potranno dimandare i chiarimenti e documenti necessarii per la esatta liquidazione delle singole partite contenute nei conti.

65. Ove le osservazioni dei Revisori conducessero a determinar significhe per esiti mancanti di giustificazione, o eseguiti in opposizione del prescritto con queste regole

o delle conchiusioni formate in Congregazione generale, o finalmente per reste ad esigersi, tali osservazioni dovranno essere redatte in iscritto, e comunicate ai Governatori od al Tesoriere, secondo che agli uni o agli altri si riferiscano, ond'essi fra otto giorni precedenti quello per la discussione in Congregazione generale potessero dar le opportune giustificazioni.

66. I Revisori saranno nel dovere di rendere ostensibili i conti a qualsivoglia confratello il quale dimandi esaminarli.

Ciò però non darà altro diritto che a fare osservazioni verbali nella Congregazione generale.

67. La deliberazione che sarà presa nella Congregazione generale, debitamente registrata nel libro delle conchiusioni, sarà la declaratoria o significa unica e diffinitiva pei conti morale e materiale del Governo e Tesoriere.

Nel caso di semplice declaratoria dessa sarà rilasciata dal Governator Fiscale e dai Revisori a favore degli amministratori, mercè la quale questi rimangono sciolti ed assoluti da ogni obbligazione contratta nelle rispettive qualità verso l' Arciconfraternita.

CAPITOLO VIII.

Congregazioni ordinarie.

68. Le Congregazioni ordinarie si terranno per la pratica degli atti di Religione e dei Divini uffizii nei giorni designati col calendario.

69. Il calendario annuale sarà formato in modo che comprenda:

1.° Tutte le prime e terze domeniche di ciascun mese:

2.° Le festività della Circoncisione ed Epifania del Signore:

3.° Le sette festività della Santissima Vergine:

4.° La festività della Natività di S. Giovanni Battista:

5.° La prima domenica di Quaresima, ed un' altra nel corso della stessa, in cui ricader debba l' ultimo giorno degli Esercizii spirituali:

6.° La Domenica delle Palme, quando non ricada in essa l' ultimo giorno dei detti Esercizii spirituali:

7.° Il giorno della Commemorazione dei morti:

8.° Un altro giorno nel corso del mese

di novembre da consacrarsi alla celebrazione del funerale in suffragio di tutti i fratelli defunti.

CAPITOLO IX.

Congregazioni generali e straordinarie.

70. La Congregazione generale sarà costituita dalla riunione dei fratelli appositamente convocati per via di chiamata generale, sia a causa di esequie, sia a causa di discutersi affari concernenti l'Arciconfraternita, ancorchè questa debba eseguirsi in alcuno dei giorni di Congregazione ordinaria designata col calendario.

La chiamata generale dovrà indicare l'oggetto per cui vien fatta, e quando riguardi la discussione di affari dovrà contenere specificatamente la enunciazione di quello sul quale dovrà discutersi.

71. Allorchè la chiamata generale sarà per esequie i fratelli intervenuti e presenti pria di uscir la Compagnia di Chiesa riceveranno un candelotto di cera di tre once, sia che facciano parte dell'accompagnamento funebre, sia che recitino l'ufficio nell'Oratorio.

Il detto candelotto sarà dato doppio:
Al Gonfaloniere:
Ai membri del Governo, agli Uffiziali maggiori, ai Sagrestani, ai Deputati per parati funebri ed esequie, ed ai Deputati del Camposanto, beninteso però che essi siano intervenuti in Congregazione prima di uscire la Compagnia.

72. La distribuzione del candelotto sarà fatta egualmente quando vi è funerale; però essa sarà di un solo indistintamente per tutti, purchè presenti pria di finire il Miserere.

73. Allorchè la Congregazione generale sarà convocata per discussione di affari in essa verranno sottoposti alla votazione tutti quelli che concernono i diritti e le obbligazioni dell' Arciconfraternita, e che sono oltre le attribuzioni del Governo; come pure tutto ciò che riguardi la intelligenza e l' applicazione di queste regole nei casi dubbii ed in quelli non preveduti. In esse dovrà esser presente il Fiscale, un altro del Governo ed il Segretario.

74. In dette Congregazioni generali non potranno essere proposti alla discussione se non i soli affari di cui siasi fatta indicazione specifica nella chiamata generale, secondo il disposto coll' articolo 70.

75. Sulla relazione che farà il Segretario, e sulla proposta del Superiore o di chi lo sostituisce, secondo le presenti regole, saranno prese le deliberazioni con votazione segreta ed a maggioranza di voti dei fratelli presenti.

76. Se dopo fatta la proposta sopraggiungano altri fratelli essi non potranno prender parte alla votazione, ma voteranno nelle posteriori proposte qualora ve ne fossero.

77. In caso di parità nella votazione, essendovi fratelli sopraggiunti che non abbiano potuto votare, sarà l'affare riproposto con l'intervento di questi alla votazione. Non essendovene, o in caso di seconda parità, la discussione sarà rimessa ad altra Congregazione generale convocata con novello avviso.

78. Le deliberazioni dovranno essere motivate, ed inoltre sottoscritte dai componenti il Governo presenti ad esse e dal Segretario, e col *visto* del Fiscale.

79. Le deliberazioni che non sieno fatte in conformità dei soprascritti articoli sono essenzialmente nulle.

80. Una volta proposto un affare in Congregazione generale, e rigettato, non po-

trà essere riproposto alla stessa durante l'amministrazione del medesimo Governo. Salvo ciò che si è detto nello articolo 6.

CAPITOLO X.

Distintivi dell' Arciconfraternita.

81. I fratelli avranno il sacco di tela bianca con cingolo simile ai lombi, cappuccio uguale, cappotto e cappello di lana bianca.

82. Uscendo la Compagnia di Chiesa ciascun fratello porterà attaccato al cappuccio nel lato destro un figurino con lo stemma a doppio scudo dinotante la effigie di Santa Maria degli Angeli e di S. Giovan Battista, secondo le basi stabilite per la riunione delle due Arciconfraternite.

83. Lo stesso stemma sarà figurato sulla cassa e coltre, e dovunque occorra aversi lo stemma dell' Arciconfraternita.

CAPITOLO XI.

Padre spirituale.

84. Sarà addetto all' Arciconfraternita un degno e distinto sacerdote per le funzioni di Padre spirituale.

Egli dovrà :

Celebrare la messa in tutt' i giorni in cui vi è Congregazione :

Amministrare i Santi Sagramenti della Penitenza ed Eucaristia ai fratelli e sorelle:

Intervenire nelle esequie per le assoluzioni al cadavere in casa e nell' Oratorio:

Fare delle omelie, le sacre funzioni , e quant' altro appartiene all' alto ministero del Sacerdozio.

Finalmente il Padre spirituale dovrà invigilare allo esatto adempimento degli obblighi pii ed alla soddisfazion delle messe, e badare alla morale dei fratelli ed a tutto ciò che concerne il Divin culto.

85. Il Padre spirituale riceverà un onorario annuale, che sarà stabilito secondo i tempi e le circostanze dalla Congregazione generale.

86. Il Padre spirituale dovrà esser proposto alla Curia per riceverne l'analoga patente.

CAPITOLO XII.

Elezione del Governo, degli Uffiziali maggiori, del Padre spirituale, dei Consultori ed Uffiziali minori.

§ 1.

Del Governo ed Uffiziali maggiori.

87. Nella terza domenica di novembre di ciascun anno, previa apposita chiamata generale, sarà dal Tesoriere e dal Segretario approntata la nota di quei fratelli i quali si trovano nelle condizioni prescritte con queste regole per poter essere nominati al Governo ed agli Uffizii maggiori, e la nota di coloro che non possono essere eletti, e di quei che non possono votare.

Indi sarà fatta la nota dei fratelli presenti alla votazione, niuno escluso, purchè però ad alcuno non osti una delle eccezioni prevedute nelle regole, per la quale non possa essere ammesso alla votazione.

Invocato il Divino aiuto col Sacro Inno del Paracleto, il Segretario consegnerà a ciascun fratello un pacco di cartelline a bella posta preparato coi nomi di tutt' i

fratelli che possono essere eletti, meno quella che contiene il nome del votante.

Sull' altare si troverà disposta un' urna nella quale possano agevolmente introdursi le schedole, e non estrarsi senza la chiave che il Segretario conserverà durante la intiera votazione.

Il Segretario annunzierà che si procede successivamente alla elezione del Governo ed Uffiziali maggiori, secondo l'ordine gerarchico indicato negli articoli 35 e 36.

Con ordine successivo come trovansi disposti i fratelli nell' Oratorio, cominciando dal Superiore, ciascuno deporrà la sua schedola dopo che sarà stata controsegnata nel rovescio di essa col piccolo suggello dell' Arciconfraternita.

Compiuta tale operazione il Segretario, assistito dal Fiscale e da un fratello al momento nominato in ogni votazione alternativamente dal Superiore e dai due Assistenti (o in mancanza di alcuno di essi dai fratelli presenti più antichi per data di ammissione), e sempre diverso dal precedente, estrarrà dall' urna le schedole.

Verificato che si sarà essere il numero di esse corrispondente a quello dei votanti, e tutte controsegnate con la impressione del

suggello, saranno dai suddetti tre fratelli letti e notati i nomi in esse contenuti, ed il numero dei voti che ciascuno dei nomi medesimi avrà raccolto: essendovi schedole non controsegnate col suggello resteranno annullate.

Se il numero delle schedole controsegnate non fosse uguale a quello dei votanti la elezione non ne rimarrà inficiata, ma sarà valida.

Quel fratello che avrà raccolta la metà più uno di voti calcolati sul numero delle schedole verificate e trovate legali sarà il Superiore eletto.

Che se niuno avrà raccolta la suddetta maggioranza assoluta, i tre che avranno ottenuto il maggior numero relativo di voti saranno sottoposti successivamente a squittino segreto per palline bianche e nere, e chi di essi otterrà il maggior numero di palline bianche sarà l'eletto.

Lo stesso squittino segreto per palline si farà quando due o più della prima votazione abbiano ottenuto ugual numero di voti.

88. Se nel secondo squittino risulterà parità di voti i nomi di coloro che li avranno ottenuti saranno messi in un'urna,

ed il primo che verrà estratto a sorte dal Superiore sarà l'eletto.

89. Nello stesso modo si procederà per gli altri del Governo, e per gli Uffiziali maggiori.

§ 2.

Del Padre spirituale.

90. Il Padre o Direttore spirituale dovrà eleggersi in Congregazione generale, previa chiamata di tutti i fratelli, su di una terna proposta dal Governo di essa a maggioranza di voti segreti coll' approvazione dell'Ordinario della Diocesi.

Egli sarà confermato per maggioranza di voti di tutta la Congregazione ogni due anni, e qualora nel corso del biennio volesse la Congregazione disfarsene, ciò accadrà per due terzi di voti esclusivi della Congregazione generale.

91. Compiute le elezioni del Governo, degli Uffiziali maggiori e del Padre spirituale saranno rendute grazie all' Altissimo con l'Inno Ambrosiano.

92. I novelli Governatori ed Uffiziali maggiori entreranno in possesso delle ri-

spettive cariche nel primo di gennaio dell' anno seguente.

Tutti e ciascuno di essi riceveranno formale consegna da quelli che escono dall' amministrazione.

§ 3.

Dei Consultori ed Uffiziali minori.

93. Il Governo novello appena entrato in possesso farà la nomina dei Consultori, e degli Uffiziali minori.

§ 4.

Coadiutori.

94. Ciascuno degli Uffiziali maggiori potrà nominare ed eleggere due Coadiutori al suo uffizio, i quali dovranno prestarsi al disimpegno degl' incarichi che riceveranno. Tali Coadiutori però dovranno essere approvati dal Governo, e sempre forniti dei requisiti comuni per la eleggibilità a qualunque carica.

I soli Coadiutori del Tesoriere saranno senti dall' approvazione del Gover no.

CAPITOLO XIII.

Rinunzie.

95. Se alcuno dei nominati al Governo ed agli Uffizii maggiori rinunziar voglia alla carica conferitagli dovrà darne al Governo esistente la rinunzia motivata entro tre giorni dalla nomina se presente ad essa, o dalla partecipazione se assente.

La rinunzia sarà sottoposta alla votazione in Congregazione generale per essere ammessa o respinta.

Essendo ammessa la rinunzia si procederà a novella elezione nelle forme ordinarie.

CAPITOLO XIV.

Disposizioni transitorie.

96. Durante la vita degli attuali fratelli dell' Arciconfraternita di Santa Maria degli Angeli dovranno questi avere il beneficio di un Decano tra essi esente dal pagamento mensuale, a tenore dell'articolo 14, oltre quello che deve avere l' Arciconfraternita di S. Giovan Battista delle discipline

durante anche la vita degli attuali fratelli della medesima.

Inoltre ai medesimi attuali fratelli di Santa Maria degli Angioli sarà dovuto il suffragio di 130 messe piane in tempo di morte.

97. Durante la vita degli attuali fratelli di S. Giovan Battista delle discipline, che pagano mensuali grana quindici secondo l'antica tassa di dett'Arciconfraternita, i medesimi continueranno a corrispondere lo stesso mensuale pagamento.

98. Tutt'i fratelli e le sorelle di ambe le Arciconfraternite, che al momento della riunione si troveranno infra gli anni 18, godranno gl'interi benefizii, giusta le rispettive conchiusioni di ammissione, senza la limitazione stabilita nell'articolo 19.

99. Nella sagrestia del Sodalizio si terrà affissa una tabella descrittiva di tutti gli obblighi di messe ed altri legati pii, di carico di ambedue le riunite Arciconfraternite, e ciò per memoria delle medesime, ed affinchè in ogni tempo ne venga curato il più esatto adempimento.

100. Quando la Sovrana approvazione sulla riunione delle due Congreghe e sulle regole sarà stata partecipata le due Com-

messioni incaricate per l' oggetto, composte dai fratelli D. Teodoro Carvelli, D. Francesco Meoli, D. Antonio Orlando, D. Luigi de Conciliis, D. Giacomo Marsiglia e D. Luigi Barra, convocheranno tutt' i fratelli di entrambe le Congregazioni per la prossima o successiva domenica nella Congregazione di Santa Maria degli Angeli al vicolo del Limoncello.

Nel giorno designato cesseranno di dritto e di fatto ambo i Governi esistenti, ed adempiuti i Divini Uffizii si procederà alla elezione del Governo secondo le forme delle regole approvate sotto la vigilanza e direzione delle Commessioni medesime unite in una.

Dagl' individui della detta commessione mista saranno rappresentate le funzioni d fratello Superiore, di primo e secondo Assistente, di Fiscale e di Segretario gradatamente, secondo l'anzianità individuale per data di ammissione, ed in caso di parità precederà il più antico per età.

Le soprascritte regole contenute negli anzidetti 100 articoli, distinte per capitoli e loro diversi paragrafi e sezioni, dapprima com-

pilate e discusse tra le rispettive Commessioni delle dette due Arciconfraternite di Santa Maria degli Angeli e di S. Giovan Battista delle Discipline, indi modificate dalle Congregazioni generali tenute da esse Arciconfraternite, sono state in fine concordate ed approvate dalle stesse anche in Congregazioni generali per inviarsi al Consiglio degli Ospizii, onde nelle debite forme implorarsi l' approvazione Sovrana di Sua Maestà (D. G.).

Il presente originale viene sottoscritto dalle suddette due Commessioni e dai Superiori di ambe le due ripetute Arciconfraternite.

Napoli 28 maggio 1854–Le Commessioni – Firmati – Teodoro Carvelli – Antonio Orlando – Giacomo Marsiglia – Luigi de Conciliis – Francesco Meoli – Luigi Barra – I Superiori – Firmati – Giovanni Scalese Superiore – Luigi de Conciliis 1.° Assistente–Il confratello Segretario– Firmato – Cristofaro Anselmi–Visto–I Governatori – Firmati – Luigi de Conciliis – Antonio Orlando – Visto – L' Intendente Presidente del Consiglio generale degli Ospizii della provincia di Napoli –Firmato – C. Cianciulli.

Napoli 25 aprile 1857.

L' approvo – FERDINANDO.

Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio dei Ministri – Firmato – Ferdinando Troja – Per certificato conforme – Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio dei Ministri – Firmato – Ferdinando Troja – Per copia conforme – Il Direttore del Ministero e Real Segreteria di Stato dell' Interno – Firmato – Bianchini.

Per copia conforme – L'Intendente Presidente del Consiglio generale degli Ospizii della provincia di Napoli — C. Cianciulli.

INDICE

REVISIONE ARCIVESCOVILE

Se ne permette la stampa 24 agosto 1857.

Pel Deputato
LEOPOLDO RUGGIERO
Segretario

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE

Visto
MADDALONI

Si stampi
EMMANUELE ROCCO